



FNOFI

FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI FISIOTERAPISTI

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA 2025-2027

L'anno 2026, il mese di marzo, il giorno 05, alle ore 11.00, nei locali della sede della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista (di seguito "FNOFI"), in Viale dell'Università 11 – 00185 Roma, si è riunita la delegazione trattante, composta come appresso indicato dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti di parte sindacale.

Ai fini della Contrattazione Collettiva Integrativa (CCI), parte normativa ed economica anno 2024-2027

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: Piero Ferrante, rappresentante legale della FNOFI

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dalla Signora:

Sig.ra Cristina Filabozzi,

Coordinatore Generale UIL PA:

Dott. Paolo Liberati

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

COMPOSTA come sopra e nelle persone presenti in data odierna;

VISTO il CCNL 2022 – 2024 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 27 gennaio 2025;

RILEVATO che ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCNL Funzioni Centrali 2022 - 2024, si deve procedere alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo ("C.C.I."), nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la delibera n. 09/CC/2026 del 28.01.2026, prot. 175/2026 del 29.01.2026, con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate, oggetto della presente contrattazione;

SOTTOSCRIVONO

Federazione Nazionale degli
Ordini della Professione
Sanitaria di Fisioterapista
D.M. 183/2022

Sede Legale:
Viale dell'Università n°11
4° Piano Scala B - 00185 Roma (RM)

fnofi@pec.fnofi.it
www.fnofi.it
info@fnofi.it
C.F. 96551720582



in applicazione dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 7 e 7 del CCNL 2022 – 2024, il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista, per il triennio 2025 – 2027.

ARTICOLO 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente della Federazione Nazionale Ordini della Professione sanitaria di Fisioterapista.

ARTICOLO 2

(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)

1. Il presente contratto ha validità per il triennio 2025-2027 e gli effetti decorrono, in via definitiva, dal 01 gennaio 2025, salvo diversa prescrizione nello stesso contenuta. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio.
2. In considerazione della recente istituzione della FNOFI (15 dicembre 2022) e della assunzione di due unità di personale dipendente a tempo indeterminato con decorrenza dal 2 aprile 2024, in sede di prima applicazione, il presente contratto rileva anche ai fini del riconoscimento delle spettanze relative al 2024.
3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.
4. È fatta salva, comunque, la preminenza del CCNL del comparto Funzioni centrali (successivamente CCNL) sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali e a tutte le condizioni migliorative in esso contenute.
5. Le Parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente contratto.

ARTICOLO 3

(Relazioni sindacali)

Il sistema delle relazioni sindacali è quello previsto dai vigenti CCNL.



ARTICOLO 4

(Fondo risorse decentrate ex art.49 CCNL 2019-2021)

Il Fondo risorse decentrate disponibile per la presente contrattazione integrativa, determinato dalla Federazione ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato in euro 60.000 al netto degli oneri riflessi, così suddivisi.

- per l'anno 2024, in € 12.000,00 € (esclusi gli oneri riflessi);
- per l'anno 2025, in € 16.000,00 (esclusi gli oneri riflessi);
- per l'anno 2026, in € 16.000,00 (esclusi gli oneri riflessi);
- per l'anno 2027, in € 16.000,00 (esclusi gli oneri riflessi);

ARTICOLO 5

(Trattamenti economici correlati alle performance individuali (ex FSA) e relativi criteri di attribuzione)

1. La quota di fondo destinata alla remunerazione del trattamento economico correlato alla performance è complessivamente di euro 60.000, ripartito in euro 12.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 per ciascuna annualità successiva.
2. Ai dipendenti assunti entro il secondo trimestre del 2024, è corrisposto un trattamento economico correlato alla performance per un valore massimo di euro 6.000 per unità previa valutazione di cui al presente articolo.
3. A decorrere dall'annualità 2025, il trattamento economico correlato alla performance sarà corrisposto per un valore massimo unitario di euro 8.000,00 quale riconoscimento delle spettanze relative all'anno di riferimento, previa valutazione della performance individuali da parte del Dirigente o dal Segretario Nazionale. Tale compenso verrà versato integralmente entro l'anno successivo.

ARTICOLO 6

(Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance)

Le valutazioni del personale dipendente saranno effettuate annualmente e verranno consegnate al singolo dipendente entro il mese successivo a quello di valutazione.

Le valutazioni, così ricevute, collocheranno il dipendente in una determinata "fascia", alla quale corrisponderà una diversa percentuale di attribuzione del compenso incentivante, come riportato nella seguente tabella:

3

Tabella 1 Parametri per la definizione della performance individuale

Livello di valutazione	Parametro
≥ 80	100%
< 80 e ≥ 60	75%
< 60 e ≥ 50	50%
< 50	0%

Le schede di valutazione saranno compilate dal Dirigente o dal Segretario Nazionale.

ARTICOLO 7

(Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche all'interno dell'area e Progressioni tra le aree)

1. Le progressioni economiche all'interno delle aree, ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. 29 gennaio 2025, con conseguente attribuzione dei differenziali stipendiali, saranno attivate in funzione dello stanziamento del fondo risorse decentrate, attraverso una procedura selettiva per ciascuna area, specificando il numero di differenziali attribuibili nell'anno di riferimento per ciascuna area.
2. Per le progressioni tra le aree si rinvia alla disciplina di cui art. 16 del C.C.N.L. 27 gennaio 2025.

ARTICOLO 8

(Orario di lavoro)

1. Si concorda il seguente orario ordinario di lavoro:
 - da Lunedì a venerdì: dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 15:50;
 - viene costituita una fascia elastica di 60 minuti con ingresso dalle 8:00 alle 9:00 e uscita a completamento dell'orario di lavoro previsto;
 - al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nella Federazione l'istituto dell'orario flessibile. La flessibilità prevede per i dipendenti la possibilità di un'entrata anticipata e/o posticipata di 30 minuti rispetto a quella ordinaria, salvo diverso accordo.
2. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione di cui al predetto istituto dell'orario flessibile, deve essere recuperato dal dipendente entro i due mesi successivi



dalla maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente/responsabile del Settore.

3. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001, e s.m.i.;
 - assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, e s.m.i.;
 - siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del CCNL 16 novembre 2022;
 - si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
 - siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 9

(Lavoro agile)

- L'attività lavorativa in modalità di lavoro agile sarà svolta dal dipendente mediante utilizzo di strumenti di lavoro, anche tecnologici, forniti dalla Federazione.
- I dipendenti di cui al comma 1 del presente contratto rendono la propria prestazione in modalità agile per un giorno alla settimana. Il giorno è individuato, preferibilmente, nel venerdì.

ARTICOLO 10

(Servizio mensa e buono pasto)

- I dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, con una pausa non inferiore a trenta minuti percepiscono il buono pasto sostitutivo. È in ogni caso esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di

lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

2. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, pari ad euro 12,00 (dodici/00 euro) per ogni giornata in presenza in ufficio.
3. Il buono pasto viene corrisposto solo nei giorni di presenza in sede.

ARTICOLO 11

(Misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. La Federazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Federazione, in coerenza con gli equilibri di bilancio, si impegna a stanziare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi preordinati al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.
3. La Federazione provvederà a coinvolgere, consultare e informare il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori - come indicato dal D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. - e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione per tutto il personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della salute, attraverso appositi moduli formativi periodicamente ripetuti, avuto riguardo anche all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.


ARTICOLO 12

(Norme finali)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL del 27 gennaio 2025 e precedenti.

Per la parte sindacale

RSU - Sig.ra Cristina Filabozzi



Coordinatore UIL PA

Dott. Paolo Liberati



Per la parte datoriale

I Presidente - FNOFI

Dott. Piero Ferrante

